

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	319
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	319
Commemorazione:	
PRESIDENTE	319
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (935)	320
PRESIDENTE. 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336	
SPOLETI, <i>Relatore</i> 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336	
FIRRAO	320
PETRUCCI. 321, 324, 325, 326, 328, 329, 333	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE 321, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 333, 334, 335	
COTANI	321, 324
SPATARO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	322, 327, 334, 335
CERABONA	322, 325
PERTUSIO	329
TUDISCO.	330, 332, 333
SALERNO	331, 333
VERONESI	333, 335
GARONITI	333
DE PALMA	333
NICOTRA MARIA	334
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	339

La seduta comincia alle 9,45.

MONTICELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Casalnuovo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Tudisco interviene alla seduta per l'esame del disegno di legge n. 935.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori consentitemi di ricordare che dopo la nostra ultima riunione un lutto ha colpito il Parlamento e la nostra Commissione per la morte del Vicepresidente Giovanni Battista Pera. La malattia che lo ha poi condotto alla morte ha impedito che egli potesse dare ai nostri lavori l'apporto della sua preparazione e della sua fervida intelligenza.

Di Giovanni Battista Pera ha fatto degna commemorazione anche l'Assemblea, ricordandone la vita, le opere, l'azione politica, dedicata con tanto sacrificio alla resistenza per la difesa della libertà.

Oggi credo di interpretare il vostro unanime sentimento di rimpianto e di cordoglio in-

viando alla memoria del collega scomparso un reverente e commosso pensiero, ed alla di lui famiglia l'espressione della nostra solida partecipazione al suo lutto. (*Segni di vivo consenso*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta è stata esaurita la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, modificato dal 2° comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288, è abrogato e sostituito dal seguente:

« il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è raggruppato nei seguenti ruoli:

ruolo del personale di gruppo *A*, comprendente un quadro del personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli ingegneri specializzati;

ruolo del personale di gruppo *B*, comprendente un quadro normale e un quadro transitorio;

ruolo del personale di gruppo *C*, comprendente un quadro dei capi di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche;

ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e un quadro comune ».

« Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376, e le tabelle nn. 1 e 2 annesse al decreto legge 29 marzo 1948, n. 504, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro ».

SPOLETI, *Relatore*. Ricordo che l'articolo 1 abroga quello che era il primo comma del primo articolo della legge 15 agosto 1926, n. 1733, che regolava l'ordinamento del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, di modo che quelli che erano considerati raggruppamenti per categorie, adesso diventano gruppi *A*, *B*, *C*, il che risponde alla terminologia dell'ordinamento del personale degli altri dicasteri. In conseguenza, vengono anche ad essere modificate le tabelle organiche, che riproducono appunto la nuova terminologia e la nuova suddivisione.

PRESIDENTE. All'articolo 1 l'onorevole Spoleti ha proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere prima dell'ultimo comma:

« L'ispettore generale delle telecomunicazioni, al quale, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, spettano anche, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *i*), *l*) e *m*) e successive modificazioni, è classificato nel grado IV dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ».

Ha facoltà di illustrarlo.

SPOLETI, *Relatore*. Nessun dubbio che l'ispettore generale delle telecomunicazioni abbia funzioni di direttore generale; sono funzioni complesse e in continuo aumento dato il progredire del tecnicismo negli apparati telegrafici e telefonici, nonché in quelli radioelettrici.

In gran parte suo è il merito della ricostruzione in questo settore, ed indubbiamente un grave compito gli spetta in quella che è la modifica della struttura tecnica. Pesa anche su questo funzionario la sorveglianza ed il controllo sulle società concessionarie, e si tratta di un lavoro ingente e delicatissimo, per cui l'esigenza presa in considerazione dall'emendamento da me suggerito, dovrebbe essere suffragata dalla vostra approvazione.

In sostanza egli passerebbe dal grado V al grado IV, e quindi verrebbe ad essere modificata la tabella di cui a pagina 13 del disegno di legge, in questo senso: vi sarebbe un grado IV corrispondente all'ispettore generale, e verrebbero ad essere ridotti ad 8 gli ispettori generali tecnici che restano al grado V.

FIRRAO. Vorrei esprimere qualche dubbio su questo emendamento. Faccio osservare che il direttore generale deve avere essenzialmente funzioni amministrative, mentre, ac-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

cestando l'emendamento Spoleti, si verrebbe a fare una certa confusione di compiti. Dal punto di vista dell'ordinamento generale, le prestazioni tecniche sono proprio quelle degli ispettori generali, mentre le mansioni amministrative competono ai direttori generali.

Desidero fare anche un altro rilievo e cioè che l'istituzione di questo grado IV comporterebbe un aumento di spesa, sulla quale andrebbe sentito il parere della Commissione finanze e tesoro.

PETRUCCI. La proposta formulata dall'onorevole Spoleti, da un punto di vista tecnico (e cioè del riconoscimento delle funzioni dell'ispettore generale delle telecomunicazioni, che ha incarichi molto importanti) per conto mio non la discuto. E non è vero quanto ha affermato l'onorevole Firrao — che chiamo sempre mio maestro a questo riguardo — che per forza bisogna che i direttori generali svolgano mansioni amministrative, in quanto vi può essere un direttore generale con funzioni tecniche. Sotto questo punto di vista non vi sono disposizioni che vietino all'ispettore generale delle telecomunicazioni di essere di grado IV.

Faccio presente però che dal punto di vista dell'ordinamento giuridico un ispettore generale non può essere di grado IV, ma deve essere di grado V, perché così è nell'ordinamento del personale dello Stato. Se si vuole che questo ispettore generale delle telecomunicazioni sia di grado IV, occorre, per lo meno che lo si qualifichi come « ispettore generale superiore » per distinguerlo da tutti gli altri ispettori generali. Così è stato fatto nelle altre amministrazioni, per esempio in quella dei trasporti. Occorre poi che nell'organico venga inserito questo posto di grado IV. Così facendo si potrebbe venire incontro a questa esigenza dell'Amministrazione delle poste.

Aderisco quindi alla proposta Spoleti, a condizione che venga modificata la qualifica.

JERVOLINO ANGELO RAFFAÈLE. Per quanto riguarda il caso specifico, io mi rimetterò a quello che deciderà la Commissione. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore e della Commissione su di un errore nel quale si è incorso nel presentare questo disegno di legge: l'aumento proposto degli 8 posti di grado V è stato in considerazione dello sviluppo enorme della tecnica delle telecomunicazioni. Ora, se è vero che lo sviluppo delle telecomunicazioni non riguarda solo i telefoni, è però altrettanto vero che riguarda particolarmente e prevalentemente il settore telefonico.

Nel quadro di cui a pagina 13 noi vediamo assegnati 9 posti, divenuti 8 in seguito all'istituzione di un posto di grado IV, di grado V, cioè di ispettori generali tecnici, mentre viceversa nel personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici troviamo semplicemente l'aumento di 2 posti.

Io vorrei proporre alla Commissione di ridurre i 9 posti (ora 8) a 6, od a 5, se sarà istituito il posto di grado IV, e gli altri 3 assegnarli ai quadri del personale direttivo misto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ciò risponde anche ad un'altra esigenza, quella cioè che in questa azienda, oltre al direttore tecnico, oltre all'ispettore capo superiore e all'ispettore di ragioneria, questi 3 posti di grado V andrebbero agli ispettori generali dislocati nelle tre zone vitali della rete telefonica: uno a Milano, uno a Roma e l'altro a Napoli. Mi sembra dunque giusto che, dato lo sviluppo enorme della rete telefonica, vengano assegnati al personale dell'Azienda altri 3 posti di grado V.

Concludendo, per la prima parte mi rimetto alla Commissione, e per la seconda faccio formale proposta di portare 3 posti di grado V dalla tabella di cui a pagina 13 a quella indicata a pagina 15.

COTANI. Noi siamo contrari a questo emendamento, perché il disegno di legge era già stato concordato dalle organizzazioni sindacali che si erano trovate d'accordo sul suo contenuto.

Modificandolo veniamo a favorire forse interessi singoli, e potremmo favorire il sorgere di appetiti che non finiranno mai.

PRESIDENTE. In sostanza, le questioni emerse dalla discussione su questo articolo sono tre: 1°) eccezione Firrao; 2°) qualifica che si dovrebbe attribuire all'istituendo grado IV; 3°) emendamento Jervolino.

Invito il relatore a pronunciarsi su queste osservazioni.

SPOLETI, *Relatore*. Per quanto si riferisce il primo punto, penso che non si tratti di osservazioni che possano distruggere quanto modestamente avevo detto. Non credo che alcuna legge vieti esplicitamente ad un direttore generale di essere investito anche di funzioni tecniche. Comunque, se anche formalmente questa eccezione fosse valida, la cosa sarebbe ingiusta perché si verrebbe a privare del grado IV chi sta a capo di una così vasta amministrazione, in continua evoluzione dato lo sviluppo enorme raggiunto; ad esempio, dalla radio.

Per quanto si riferisce alla possibilità che il provvedimento debba ritornare alla Com-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

missione finanze e tesoro, noi attenderemo il responso di quest'ultima.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere che non solleverà alcuna difficoltà.

SPOLETI, Relatore. Se questa difficoltà non c'è, anche questa obiezione è superata.

Quanto all'osservazione fatta dal collega Petrucci, se una distinzione di qualifica si invoca, faccio rilevare che questa distinzione vi sarebbe, perché non si tratterebbe di un ispettore generale tecnico, ma dell'ispettore generale delle telecomunicazioni. Non discuto sulla necessità che la denominazione sia quella che il collega Petrucci desidera, e che potrebbe rispondere in modo più ortodosso alle necessità dell'ordinamento burocratico.

Per quanto si riferisce all'emendamento proposto dall'onorevole Jervolino, penso che sia da accogliere, perché è giusto che venga equamente distribuito questo numero di ispettori generali tra l'azienda dei telegrafi e quella dei telefoni, quindi non ho nulla in contrario a che i tre posti di grado V della tabella indicata a pagina 13, siano portati nella tabella A del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

SPATARO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Questo emendamento è stato presentato tenendo presente quello che avviene nell'Amministrazione delle ferrovie, dove vi è un ispettore generale superiore. Analogamente, nel Ministero delle poste tutto un certo gruppo di mansioni potrebbe essere affidato all'ispettore generale delle telecomunicazioni.

Da un punto di vista equitativo non posso non riconoscere che questo ispettore generale svolge un'attività simile a quella del direttore generale, previsto dalla legge. Dal punto di vista finanziario, dell'onere cioè che ricade sulle finanze dello Stato, sappiamo che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, e d'altra parte per l'articolo 4 (sul quale vi è un emendamento in questo senso) a questo ispettore generale verrebbe attribuita la differenza di stipendio fra il grado V e il grado IV; quindi la questione economica non sorge nemmeno.

È ovvio che la preoccupazione di attribuire a quest'ispettore generale il grado IV in luogo del V, dal momento che vi è una equiparazione di fatto di stipendi, deriva solo dalle esigenze della pensione. Le funzioni infatti le ha, le indennità (se sarà approvato l'emendamento all'articolo 4) le avrà ugualmente, resterebbe solo la questione della pensione.

Circa la qualifica di ispettore generale superiore, nessuna difficoltà da parte mia, perché praticamente è già un ispettore generale superiore.

Sono perfettamente d'accordo, poi, per l'emendamento Jervolino.

CERABONA. Se si trattasse solo di una questione di pensione, non mi sembra varrebbe la pena di modificare il testo del disegno di legge.

Propongo pertanto di mantenere le cose come stanno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1:

« Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, modificato dal 2° comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288, è abrogato e sostituito dal seguente:

« il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è raggruppato nei seguenti ruoli:

ruolo del personale di gruppo A, comprendente un quadro del personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli ingegneri specializzati;

ruolo del personale di gruppo B, comprendente un quadro normale e un quadro transitorio;

ruolo del personale di gruppo C, comprendente un quadro dei capi di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche;

ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e un quadro comune ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento Spoletì:

« L'ispettore generale delle comunicazioni, al quale, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, spettano anche, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere a), b), c), d), i), l) e m) e successive modificazioni, è classificato nel grado IV dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni di Stato ».

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

Pongo in votazione l'emendamento Petrucci, che dovrà essere inserito anche nelle tabelle organiche:

« e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 1:

« Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376, e le tabelle nn. 1 e 2 annesse al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2:

« Il n. 1 del primo comma dell'articolo 5 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è modificato come segue:

« 1) avere compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso l'età di 18 anni, e non avere superato, per il ruolo di gruppo A, l'età di anni 33 e, per gli altri ruoli, quella di 30. Il limite minimo di età può essere elevato fino ad anni 21, quando l'Amministrazione, per determinati concorsi, lo ritenga opportuno ».

Il secondo comma dell'articolo stesso relativo alla esclusione del personale femminile dagli impieghi di ruolo e dalla progressione di carriera oltre il grado 10°, è abrogato ».

SPOLETI, *Relatore*. L'articolo 2 modifica, nel primo comma, l'articolo 5 del regio decreto 1733 sia per i limiti di età che per quanto si riferisce alla estensione al personale femminile, in rapporto all'articolo 51 della Costituzione.

Il primo ed il secondo comma si riferiscono all'età: resta fermo il limite minimo, che rimane quello dei 18 anni previsto dalla vecchia legge del 15 agosto 1926, n. 1733; il massimo invece viene elevato di 5 anni, di modo che per il gruppo A resta fissato a 33 anni in luogo di 28, per il gruppo B viene portato da 25 a 30. Questa è la innovazione portata dal primo e dal secondo comma.

Il terzo comma invece istituisce una parità di trattamento per il personale femmi-

nile, quindi innova sul secondo comma dell'articolo 5 della predetta legge, estendendo a questo personale femminile ogni possibilità di impiego e di carriera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il servizio prestato in qualità di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, o in qualità di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, esclusi gli agenti subalterni, viene considerato quale servizio di ruolo di gruppo C agli effetti dell'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 21, comma quarto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

« Gli impiegati ausiliari vincitori dei concorsi per il gruppo C ed inquadrati in tale gruppo prima del 1° luglio 1945, possono optare per il trattamento più favorevole fra quello che hanno conseguito in base al concorso e quello che avrebbero conseguito se fossero stati inquadrati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni ».

SPOLETI, *Relatore*. In questo articolo ci si preoccupa del servizio prestato come impiegato a contratto per le poste e le telecomunicazioni, e del personale assunto con contratto nell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, e si stabilisce che il servizio prestato deve essere considerato come prestato nel gruppo C, innovando in tal senso l'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923 e l'articolo 21, comma quarto, della legge 30 dicembre 1933: il primo si riferisce all'anzianità nel passaggio dei gradi, e il secondo si riferisce al caso in cui si sia prestato servizio in altri gruppi.

Tutto ciò avviene per porre fine a una situazione particolare che riguarda gli impiegati ausiliari che risultano vincitori del concorso di gruppo C, alcuni dei quali si verrebbero a trovare in una situazione di svantaggio.

L'ultimo comma di questo articolo 3 mette questi impiegati nella condizione di poter optare per il trattamento più favorevole.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Con questo articolo si è voluto ovviare alla condizione di inferiorità creata nei riguardi del personale dell'ex quadro speciale dell'Azienda

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

da di Stato per i servizi telefonici, il quale aveva prestato servizio in categorie diverse: 1^a, 2^a, 3^a categoria.

A questo riguardo, io propongo il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il servizio prestato in qualità di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo A, B, C secondo le categorie 1^a, 2^a, 3^a di provenienza, agli effetti dell'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

SPOLETI, *Relatore*. A mio avviso, questo emendamento risponde a un criterio di giustizia.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Occorre lasciare l'inciso « esclusi gli agenti subalterni », mentre, essendo il mio emendamento sostitutivo della corrispondente parte dell'articolo 3, occorre sopprimere le parole: « o in qualità di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

COTANI. Non riesco a comprendere il motivo dell'esclusione degli agenti subalterni.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. È semplice: non si tratta di personale di gruppo C. Gli agenti subalterni non si possono portare nel gruppo A.

COTANI. Perché non si dovrebbe riconoscere il servizio prestato anche dal personale subalterno, pur lasciandolo nel proprio quadro?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Nell'articolo proposto dal Ministero vi è l'esclusione del personale subalterno. Noi proponiamo che tutto il servizio prestato venga considerato di ruolo nei gruppi A, B, C, quindi dobbiamo mantenere ferma l'esclusione nei riguardi del personale subalterno, in quanto non si tratta di personale direttivo o di concetto.

COTANI. Non dicevo questo: chiedevo soltanto perché il servizio prestato prima, per tutte le altre categorie viene riconosciuto, a differenza di quello prestato dal personale subalterno? Questo personale potrebbe rimanere con la sua qualifica.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Viene riconosciuto come servizio prestato in un determinato ruolo, non è che non venga riconosciuto.

PETRUCCI. Nelle amministrazioni dello Stato vi sono queste categorie di personale: impiegati di ruolo di gruppo A (provvisi di laurea), impiegati di gruppo B (muniti di diploma), impiegati di gruppo C (con licenza di scuola secondaria). La legge n. 100 permise l'assunzione di personale a contratto, di prima, di seconda e di terza categoria. La differenza tra i funzionari di ruolo e questi contrattisti è sostanziale, perché non è vero che se uno ha prestato servizio in una determinata categoria quale contrattista, questo servizio gli venga riconosciuto per intero.

Quindi l'articolo 3 vuol solo dire questo: che coloro i quali hanno prestato servizio, lo hanno riconosciuto come avviene per tutti gli altri impiegati dello Stato. Nell'articolo si dice che coloro che hanno prestato servizio di 1^a categoria, vengono « assimilati » al personale di gruppo A, che altrimenti noi passeremmo nel ruolo di gruppo A funzionari di 1^a e di 2^a categoria assunti senza regolare concorso, mentre nessuno può essere immesso nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato senza un concorso, sia pure per titoli. Quindi questo riconoscimento va bene come gruppo C, ma se prendete la legge fondamentale, vedrete che non esiste questa possibilità di estensione del riconoscimento: faremmo una innovazione, della quale io sarei ben lieto; ma non possiamo in questa sede, a mio avviso, modificare sostanzialmente la legge fondamentale dello Stato.

Quindi, se l'articolo rimane così come è, io sono favorevole; se invece si vuole inserire « Gruppo A e gruppo B » bisogna modificare sostanzialmente l'ordinamento del personale statale. Ho già detto che, per parte mia, sarei ben lieto che si affrontasse questo problema che, per i ruoli transitori, io stesso ho presentato un emendamento in questo senso.

Se si insiste per l'estensione ai gruppi A e B, io proporrei di rimandare l'esame dell'articolo 3 in attesa che si modifichi la legge fondamentale.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Per tranquillizzare le preoccupazioni del collega Petrucci, si potrebbe fare una cosa: lasciare l'articolo 3 così come sta, giungere all'inciso « in qualità » e coordinare questo emendamento col secondo comma, e così esso riguarderebbe esclusivamente il personale dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici che ha subito molte traversie: prima era impiegato dello Stato, poi divenne impiegato a contratto, poi è stato riassunto dallo Stato ed ha perduto tutti i benefici e tutte le condizioni

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

di favore che sono state fatte ad altri impiegati dello Stato.

Si potrebbe stralciare, insomma, quella parte che riguarda il personale del quadro speciale.

PETRUCCI. Io sono favorevole all'articolo 3 così come è formulato: per coloro che devono esser sistemati nel gruppo C viene riconosciuto il servizio prestato nella 3ª categoria, mentre per gli altri resta l'esclusione.

CERABONA. Una volta tanto sono d'accordo con l'onorevole Petrucci.

PRESIDENTE. Io credo che si possano sintetizzare le due opinioni in questa maniera: se riteniamo che sia giusto inserire nella legge il concetto che il servizio prestato in qualità di personale nei quadri speciali venga considerato per intero nelle categorie A, B, C, noi potremmo stralciare dall'articolo 3 quell'inciso che riguarda appunto il personale proveniente dall'ex quadro speciale. Dopo aver votato la seconda parte dell'articolo 3, si potrebbe aggiungere un terzo comma così concépto: « Il servizio prestato in qualità, di personale dell'ex quadro speciale, viene considerato per intero quale servizio di gruppo A, B, C ».

PETRUCCI. Ho già detto che ho presentato un emendamento per i ruoli transitori, relativo al riconoscimento, nei rispettivi gruppi, del servizio prestato in precedenza. Ma allo stato attuale non esiste una legge che riconosca il servizio prestato nella 1ª e nella 2ª categoria come servizio di gruppo A e B.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. La Azienda di Stato dei servizi telefonici fu istituita con il decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884. Il personale dell'Azienda fu reclutato sia fra il personale dei telefoni statali, che proveniva dalla cessata Direzione generale dei servizi elettrici, sia fra estranei all'amministrazione, assunti in base a concorsi banditi mano a mano che le esigenze del servizio lo richiedevano. Il personale aveva un contratto a termine, rinnovabile di 10 in 10 anni per quello direttivo e amministrativo, e di 5 in 5 anni per quello operaio e di commutazione. Tutto il personale non aveva diritto a pensione. Però gli stipendi vennero assicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, e le retribuzioni del personale a paga giornaliera (cioè quello operaio) presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali. Al personale telefonico non fu riconosciuto il diritto a promozioni se non in deroga alle disposizioni del decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884.

Questo ingiusto trattamento economico e giuridico non trovava riscontro in nessun'al-

tra Amministrazione dello Stato. Il personale direttivo telefonico, con requisiti anche superiori a quelli del personale telegrafico, poteva raggiungere solo il grado VI, e per un numero limitato di posti.

Ora, in sede di riforma, a questo personale bisogna dare un giusto riconoscimento, il che è una cosa ben diversa da quanto prospettato dal collega Petrucci. Non si tratta del personale contrattista delle ferrovie, ma di personale che nella stragrande maggioranza proviene dall'Azienda di Stato, e che un bel giorno si è visto creare uno stato giuridico, economico e morale molto diverso dagli altri. Perché oggi, nel momento in cui riconosciamo il servizio che hanno prestato alle dipendenze dello Stato, vogliamo negare a questo personale il diritto di essere equiparato al personale delle poste e dei telegrafi, nei rispettivi gruppi A, B, C, per l'intero periodo di tempo che ha passato nell'Amministrazione dello Stato? Non si tratta qui di applicazione della legge n. 100, dato che la materia è del tutto speciale.

PETRUCCI. Insisto sulla mia idea, perché è detto testualmente: « Considerato quale servizio di ruolo di gruppo C ». Io vorrei sapere dal relatore che cosa dice l'articolo 9 della legge del 1923.

SPOLETI, *Relatore*. L'articolo 9 della legge 11 novembre 1923, n. 2375, si riferisce all'anzianità necessaria per il passaggio di grado e stabilisce diverse modalità per i diversi gradi, ai fini del passaggio da un grado all'altro.

La innovazione è appunto questa: per queste categorie contrattiste dell'Azienda dei telefoni, il servizio prestato, ai fini dell'anzianità, viene valutato per intero.

L'articolo 21, comma quarto, della legge 30 dicembre 1923, n. 2960, considera invece il caos di servizi prestati nei diversi gradi.

Ambedue queste disposizioni di legge vengono considerate, per questo articolo 3, come una cosa unica, e il servizio prestato nei diversi gradi, viene considerato per intero, però solo nel gruppo C.

PRESIDENTE. Insomma, ai fini delle promozioni questo servizio viene valutato come prestato nel gruppo C. Questo è fondamentale.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Se i colleghi lo permettono, vorrei leggere questo promemoria inviatomi dal Sindacato nazionale telefonici di Stato:

« Per quanto si riferisce al personale dell'ex quadro speciale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, inquadrato nei nuovi ruoli

organici, ai sensi del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, va rilevato il fatto che il servizio prestato da detto personale nel quadro in parola (tabella organica) viene ad essere considerato « in base all'articolo 3 in esame » quale servizio di ruolo di gruppo C, agli effetti dell'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, indistintamente, sia per il personale già appartenente alla 1ª categoria (gruppo A) sia per il personale di 2ª categoria (gruppo B) e sia per il personale di 3ª categoria (gruppo C).

« Detto disposto viene ad essere in contrasto con le su menzionate leggi, le quali stabiliscono che il servizio prestato in ruoli del medesimo gruppo deve essere computato per intero.

« Ciò tanto è più grave in quanto il personale del quadro speciale, inquadrato rispettivamente nei gruppi A, B, C in correlazione alle precedenti categorie di provenienza, ha prestato effettivamente servizio in una vera tabella organica, suddivisa nelle sopraccitate tre categorie della stessa Amministrazione.

« Corrisponde a logica giuridica che il personale già inquadrato in una data categoria (1ª, 2ª, e 3ª) debba coll'aggiornamento delle tabelle organiche, conseguire il riconoscimento del servizio in base alla categoria di provenienza.

« Infatti il voler considerare il servizio prestato nella 1ª categoria (gruppo A) e nella 2ª gruppo B) alla stregua del servizio reso in 3ª categoria (gruppo C) verrebbe senz'altro a ledere un diritto già sancito dalle leggi annunciate che regolano lo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

« Pertanto, sarebbe logico che l'articolo 3 del disegno di legge in esame venisse emendato come segue:

« Il servizio prestato in qualità di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo A, B, C secondo la categoria 1ª, 2ª e 3ª di provenienza, agli effetti dell'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

« Nota bene. — Non è da confondere il personale dell'ex quadro speciale, essendo questo in una tabella organica vera e propria distinta nelle note categorie A, B, e C, con il personale ausiliario dell'Amministrazione postale e telegrafica, essendo questo personale appartenente soltanto alla 3ª categoria ».

Mi sembra che di fronte a questi chiarimenti, debbano cadere le preoccupazioni espresse dall'onorevole Petrucci.

PETRUCCI. Le mie preoccupazioni non si riferiscono al personale dell'ex quadro speciale, perché ha già prestato servizio speciale nel ruolo, ma si riferiscono all'articolo 3, perché così come è stato formulato mette in discussione un argomento molto delicato.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Per questo ho proposto di stralciare l'inciso che si riferisce al personale dell'ex quadro speciale.

PRESIDENTE. L'articolo 3 regola la posizione degli impiegati ausiliari e contrattisti presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi. Per questo personale a contratto, per il quale non è stabilito quale valore abbia il servizio già prestato, viene sancito che si tratta di servizio di gruppo C.

Il personale dell'ex quadro speciale dice che si viene a ledere un diritto costituito da leggi precedenti, che attribuiscono a questo personale il diritto di vedersi computato il servizio nel gruppo al quale esso appartiene.

Noi potremmo quindi stralciare l'inciso che si riferisce a quel personale.

SPOLETI, *Relatore*. Si potrebbe anche considerare l'opportunità di estendere a questa categoria la possibilità dell'opzione, che è concessa agli impiegati ausiliari.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione sia stata ormai chiarita. Si tratta di togliere l'inciso, e in tal modo non veniamo a ledere i diritti precostituiti del personale dell'ex quadro speciale.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 3, senza l'inciso:

« Il servizio prestato in qualità di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi ».

(E approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 3, nella seguente formulazione:

« esclusi gli agenti subalterni, viene considerato quale servizio di ruolo di gruppo C agli effetti dell'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 21, comma 4º, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Gli impiegati ausiliari vincitori dei concorsi per il gruppo C ed inquadrati in tale gruppo prima del 1º luglio 1945, possono optare per il trattamento più favorevole fra quello che hanno conseguito in base al concorso e quello che avrebbero conseguito

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

se fossero stati inquadrati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni».

(È approvata).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Jervolino:

« Il servizio prestato in qualità di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo A, B e C secondo la categoria I, II e III di provenienza, agli effetti dell'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'articolo 21, 4° comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« L'indennità speciale di servizio prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, può essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro, a non più di 8 capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non più di un funzionario di grado V dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e può essere determinata, col decreto stesso, in misura non superiore alle lire 8000 mensili ».

SPOLETI, *Relatore*. L'articolo 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, concedeva al Ministro delle poste la facoltà di dare un'indennità di 1000 lire a non più di 5 funzionari della sua Amministrazione. Esigeva questa disposizione che l'indennità di 1000 lire fosse data alla condizione che questi funzionari avessero la direzione di un raggruppamento di servizi.

Le modifiche che si portano a questa disposizione sono le seguenti: che invece di essere 5, i funzionari diventano 8 (e non più di 8), e si aggiunge anche un funzionario dell'Azienda dei telefoni di Stato di grado V; e che in secondo luogo l'indennità, viene portata da 1000 ad 8000 lire. Non viene nemmeno più considerata la necessità già posta dalla precitata legge n. 288, cioè che vi sia la direzione di un raggruppamento di servizi.

Debbo far rilevare però che sull'ultima parte di questo articolo 4 vi è un mio emendamento, che suggerisce che la misura dell'indennità sia data dalla differenza di trattamento economico fra il grado V e il grado IV della gerarchia statale.

La differenza si aggirerebbe su un migliaio di lire.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Vorrei ricordare la genesi di questo provvedimento. Noi abbiamo voluto considerare i capiservizio del Ministero alla stessa stregua dei capiservizio dell'Azienda dei trasporti: questi sono considerati di grado IV, i nostri invece sono di grado V. Il Ministro del tesoro non ha voluto aderire indiscriminatamente a questa giusta richiesta del Ministero delle poste, i cui funzionari subiscono una ingiustificata condizione di inferiorità. Nell'Amministrazione dei trasporti il direttore generale è di grado III, e lo stesso grado ha nelle poste, ma la situazione dei capiservizio è diversa.

Fu discusso a suo tempo se si potesse garantire economicamente questa condizione a tutti i capi dei servizi, sia a quelli delle poste che a quelli dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, ma anche qui il Ministero del tesoro si è opposto, irrigidendosi sulla cifra di non più di 9 funzionari.

Circa l'emolumento da dare a questi capi di servizi, noi suggerimmo di dare lo stesso trattamento economico dei capiservizio del Ministero dei trasporti di grado IV, non soltanto agli effetti delle remunerazioni attuali, ma anche agli effetti della pensione. Ma nemmeno a questo il Tesoro ha consentito, limitando l'indennità a soli 9 capiservizio e l'importo a lire 8 mila mensili.

A me pare quindi che l'emendamento suggerito dall'onorevole Spoleti si possa senz'altro accogliere.

Non mi nascondo il grave imbarazzo nel quale si troverà il Ministro nel dover scegliere fra 27 capiservizio quelli meritevoli di avere questa indennità, ma ciò non osta alla approvazione dell'articolo, tanto più che si tratta di una somma che non gioca agli effetti della pensione.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il motivo che ha spinto il Ministro a suggerire queste indennità, è dato dalla grande preoccupazione che ha l'Amministrazione di vedere questi capiservizio, e precisamente i migliori di essi, allettati dalle offerte di società private, per cui non appena abbiano raggiunto una grande esperienza ed una profonda preparazione abbandonano l'Amministrazione. Con queste 8 mila lire mensili si è pensato di porre una remora a queste defezioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 4:

« L'indennità speciale di servizio prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1940,

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

n. 288, e successive modificazioni, può essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non più di 8 capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non più di un funzionario di grado V dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Spoleti, che viene a sostituirsi all'ultima parte dell'articolo 4:

« nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennità di caroviveri esistente fra il grado V e il grado IV della gerarchia statale ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« L'articolo 3 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, è abrogato.

I posti di grado VIII del quadro dei capi di ufficio del ruolo del personale di gruppo C di cui alla tabella n. 3 dell'allegato A alla presente legge si conferiscono, con le norme di cui al 1° comma dell'articolo 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli impiegati che, alla data dello scrutinio rivestono il grado 9° dello stesso quadro da almeno 3 anni ».

SPOLETI, *Relatore*. Questo articolo abroga l'articolo 3 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, che conferiva per esame una metà dei posti di grado VIII a coloro che avevano una certa anzianità nel grado IX.

La differenza fra la nuova formulazione, e quella della precitata legge n. 2252, è che, invece che per esami, la metà dei posti di grado VIII viene conferita per merito comparativo a chi abbia almeno 3 anni di anzianità nel grado IX.

PETRUCCI. Allo stato attuale non esiste esame per il passaggio dal grado IX all'VIII, perché è stato soppresso, di modo che le amministrazioni possono procedere alla promozione per merito comparativo.

SPOLETI, *Relatore*. Comunque, è una disposizione in armonia con la legge 1° dicembre 1949, n. 868.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

A questo punto l'onorevole relatore propone il seguente articolo aggiuntivo 5-bis:

« Un terzo dei posti del grado IX del ruolo dei capi ufficio (gruppo C) disponibili o che

si renderanno tali entro il 31 dicembre 1950, da conferire secondo le norme dell'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1942, n. 1718, sarà invece conferito mediante esami di merito distinto da bandire entro il 31 dicembre 1951 cui potranno partecipare gli impiegati dei gradi IX, X, XI e XII che alla data di entrata in vigore della legge facciano già parte del ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

SPOLETI, *Relatore*. Con questo articolo 5-bis si vogliono estendere i benefici nelle promozioni anche ai gradi X, XI e XII, però con la differenza che mentre dal grado IX all'VIII si è promossi per merito comparativo, per questi gradi viene suggerito l'esame. Ciò perché durante il periodo di guerra gli esami sono stati sospesi e non vi è stata pertanto la possibilità di accedere al grado superiore.

PETRUCCI. Questo articolo 5-bis mi sembra superfluo, poiché la sospensione degli esami ha vigore fino al 31 dicembre 1951.

SPOLETI, *Relatore*. Trattandosi di una legge non ancora approvata, penso sarebbe prudentiale stabilire questa cautela...

PETRUCCI. Si tratta di una legge già approvata, la legge n. 860, che è già in vigore.

PRESIDENTE. La legge n. 868, dice: « I posti disponibili fino al 31 dicembre 1950 nelle promozioni ai posti di grado VIII, gruppo A, grado IX, gruppo B e grado XI, gruppo C, sono conferiti per merito comparativo agli impiegati che maturino l'anzianità minima entro il 31 dicembre 1951 ».

PETRUCCI. Dicevo che è inutile inserire quell'articolo, poiché soltanto il 1° gennaio 1952 si tornerà agli esami.

SPOLETI, *Relatore*. La differenza fra l'articolo da noi suggerito e la disposizione di legge citata, è che noi chiediamo che il concorso venga bandito prima del 31 dicembre 1951.

Potrebbe darsi che la legge che statuisce il ripristino degli esami abbia valore anche per questi gradi IX, X, XI e XII, ma che non imponga la necessità all'Amministrazione che questi concorsi siano banditi entro il 31 dicembre 1951.

Quindi direi che il nostro articolo risponde ad un criterio di giustizia, in quanto vi sono delle persone che non hanno potuto far carriera per la sospensione degli esami. È appunto per guadagnare parte del tempo perduto che non soltanto chiediamo di dare la possibilità di essere ammessi a questi concorsi, ma che questi concorsi abbiano luogo entro il 31 dicembre 1951.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Vi sono, nell'articolo proposto, altre condizioni favorevoli, che la legge non contempla: ad esempio la riserva di un terzo dei posti, e poi la facoltà di partecipare a questi esami, concessa agli impiegati di grado IX, X, XI e XII che si trovino in quelle determinate condizioni.

PRESIDENTE. Non mi sembra contraddittorio questo articolo aggiuntivo con il disposto della legge. Si tratta, in sostanza, di dare a questi funzionari la possibilità di accelerare i tempi, e di rimediare a questa loro posizione di inferiorità.

PETRUCCI. A me sembra che dire « disponibili o che si renderanno disponibili » sia contrario alla legge.

Si dovrebbe dire semplicemente: « disponibili dopo il 31 dicembre 1950 ».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Ma noi diciamo: « entro il 31 dicembre 1950 ».

PRESIDENTE. Si potrebbe mettere: « che saranno disponibili entro il 31 dicembre 1950 ».

SPOLETI, *Relatore*. E quelli che in atto sono disponibili?

PETRUCCI. Saremmo in contrasto con la legge, perché fino al 31 dicembre 1950 non si possono fare esami, e perciò attribuire un terzo dei posti per esame, non è una cosa regolare.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Ma si tratta di una disposizione transitoria.

PRESIDENTE. Mi pare che si tratti di una questione puramente formale. Potremmo mettere: « disponibili entro il 31 dicembre 1950 ».

PETRUCCI. La legge non lo ammette.

PERTUSIO. Ma appunto per questo noi variamo una legge speciale che deroga a quella normale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-bis:

« Un terzo dei posti del grado IX del ruolo dei capi d'ufficio (gruppo C) disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1950, da conferire secondo le norme dell'articolo 2 del regio decreto 30 novembre-1942, n. 1718, sarà invece conferito mediante esami di merito distinto da bandire entro il 31 dicembre 1951, cui potranno partecipare gli impiegati dei gradi IX, X, XI e XII che alla data di entrata in vigore della legge facciano già parte del ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« L'ultimo comma dell'articolo 7 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi per posti di ruolo è in facoltà dell'Amministrazione, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge, di riservare una aliquota dei posti messi a concorso, non eccedente il terzo dei posti stessi, al proprio personale di ruolo e non di ruolo, al personale delle ricevitorie postali telegrafiche, ed ai fattorini telegrafici in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso.

« Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale ammesse a fruire delle suddette riserve, nonché l'anzianità minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa ».

Il terzo comma dell'articolo 10 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 è abrogato ».

SPOLETI, *Relatore*. L'articolo 7 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, stabilisce che una metà dei posti possa essere messa a concorso a disposizione del personale dell'Amministrazione.

Questa disposizione di legge si vorrebbe abrogata e sostituita dalla dizione di questo articolo 6, il quale stabilisce che, nei concorsi, è in facoltà dell'Amministrazione di riservare un terzo dei posti a favore del proprio personale di ruolo e non di ruolo, in possesso del prescritto titolo di studio.

In questo modo verrebbe ad essere abrogato l'articolo 10 della legge 15 agosto 1926, n. 1733, nel senso che i posti nei gradi iniziali possono essere conferiti per due terzi agli esterni e per un terzo al proprio personale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho dato testé lettura.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Ai soli fini dell'anzianità di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualità e senza soluzione di continuità

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

negli uffici previsti dall'articolo 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, modificato dall'articolo 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257».

SPOLETI, *Relatore*. In questo articolo viene stabilito che il servizio prestato in qualità di supplente in missione venga, ai fini dell'anzianità, sommato con il restante servizio, cioè si considera come servizio regolare quello prestato in missione.

Nell'ultima parte sono previsti quali sono gli uffici per i quali la disposizione ha vigore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

« Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai gradi superiori all'VIII dei ruoli di gruppo A IX dei ruoli di gruppo B e IX dei ruoli di gruppo C sono ridotti di un anno e mezzo. Per il personale telefonico di gruppo C la riduzione si applica ai gradi superiori al X.

Della riduzione di cui al comma precedente non potrà fruire il personale che abbia comunque già goduto di analogo beneficio in precedenti promozioni e per mezzo di essa non potrà essere conseguita più di una promozione.

Per il periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado VI di gruppo A non è richiesto il requisito di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 ».

SPOLETI, *Relatore*. Per impedire che nei diversi gradi, restino scoperti dei posti, questo articolo 8 dispone, in via transitoria, la riduzione alla metà, e cioè ad un anno e sei mesi, dell'anzianità necessaria per l'avanzamento. Ciò per i gradi superiori all'VIII di gruppo A, e per i gradi superiori al IX dei gruppi B e C. Questa disposizione ha valore soltanto per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge. Analoga disposizione si applica, *una tantum*, anche per

il personale dei servizi telefonici — gruppo C — per i gradi superiori al X.

PRESIDENTE. A questo articolo vi è il seguente emendamento, proposto dagli onorevoli Spoleti e Salerno:

« A gradi superiori all'VIII, sostituire: ai gradi superiori al IX ».

È stato presentato anche un emendamento sostitutivo dall'onorevole Tudisco. Ne do lettura:

« Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai gradi superiori al IX dei ruoli di gruppo A, IX dei ruoli di gruppo B e IX dei ruoli di gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo. Per il personale telefonico di gruppo C la riduzione si applica ai gradi superiori al X.

« Della riduzione di cui al comma precedente non potrà fruire il personale che abbia comunque già goduto di analogo beneficio in precedenti promozioni, e per mezzo di essa non potrà essere conseguita più di una promozione.

« Per il periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado VI di gruppo A, non è richiesto il requisito di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1925, n. 1733 ».

In sostanza, è lo stesso emendamento presentato dagli onorevoli Spoleti e Salerno.

TUDISCO. È un emendamento proposto dalla Commissione paritetica del Ministero, e sul suo contenuto si sono trovate d'accordo le varie correnti sindacali.

In sostanza, è lo stesso emendamento Spoleti, ma in più vi è tutta una nuova formulazione dell'articolo 8.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di abolire le parole « di grado » contenute al terzo rigo del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 per divisione:

« Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, i periodi di anzianità ».

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

Pongo in votazione la soppressione delle parole: « di grado ».

(È approvata).

« normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai gradi superiori ».

(È approvato).

« al IX ».

(È approvato).

« dei ruoli di gruppo A, IX dei ruoli di gruppo B e IX dei ruoli di gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo. Per il personale telefonico di gruppo C la riduzione si applica ai gradi superiori al X.

« Della riduzione di cui al comma precedente non potrà fruire il personale che abbia comunque già goduto di analogo beneficio in precedenti promozioni e per mezzo di essa non potrà essere conseguita più di una promozione.

« Per il periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado VI di gruppo A non è richiesto il requisito di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 ».

(È approvato).

Vi è un articolo aggiuntivo 8-bis proposto dagli onorevoli Salerno e Tudisco:

« Agli impiegati di 1^a e 2^a categoria, provenienti da concorsi per esame a posti di alunno, sostenuti anteriormente al 1° maggio 1919, è concesso un assegno *ad personam* valutabile ai fini della pensione, pari agli scatti di stipendio del grado immediatamente superiore al X, per ogni quadriennio di anzianità maturata nel grado X dei gruppi B e C, dopo il raggiungimento dello stipendio massimo nel grado stesso.

« Detto assegno *ad personam* verrà assorbito dagli aumenti per scatti di stipendio successivamente maturati o maturandi per effetto di promozioni a gradi superiori, proporzionalmente agli scatti medesimi conseguiti ».

SALERNO. Questo articolo vorrebbe riparare un'evidente ingiustizia alla quale sono andati incontro taluni impiegati che, per uno di quegli atti impensati di malvagità umana, furono retrocessi al gruppo C, laddove avrebbero potuto essere considerati di gruppo B,

poiché si tratta di ufficiali amministrativi e contabili che provengono da concorsi per esame.

Questa ingiustizia fu in seguito riconosciuta; sta di fatto che con un provvedimento del 18 marzo 1948 questo personale fu collocato in un ruolo transitorio di gruppo B, quindi, praticamente, si corresse parzialmente l'ingiustizia che era stata compiuta. Però, anche con questa correzione, non si risolse quella situazione.

C'è gente che per 40 anni è rimasta allo stesso grado, senza poter progredire menomamente: giustizia e logica vorrebbero che, questi funzionari, se di grado X, fossero passati al IX, ma ciò non risolverebbe, soprattutto ai fini economici, la loro situazione di disagio.

Non mi nascondo le difficoltà di carattere finanziario alle quali si andrebbe incontro attraverso l'approvazione di questo articolo aggiuntivo, perché l'accoglimento di questa proposta comporterebbe un aumento delle somme stanziare in bilancio.

Si tratta di circa 1800 funzionari, e l'onere per l'Erario si aggirerebbe sui 20 milioni.

Mi rendo conto che il progetto dovrebbe tornare, per il parere, alla Commissione finanze e tesoro, tuttavia ritengo che queste difficoltà di ordine tecnico e finanziario non possano cancellare quel fondamento di giustizia che è alla base di questo articolo aggiuntivo.

In via subordinata, qualora la Commissione non ritenga, allo scopo di accelerare l'approvazione del provvedimento, di accettare questo mio articolo aggiuntivo, chiederai che da parte del Ministero fosse considerata la possibilità della presentazione di un successivo provvedimento, che sodisfi alle esigenze di questo personale così ingiustamente danneggiato.

PRESIDENTE. In effetti, noi abbiamo avuto notevoli pressioni da parte delle categorie interessate per una sollecita approvazione di questo disegno di legge. Anche stamane sono arrivati dei telegrammi alla Presidenza. L'accoglimento della proposta dell'onorevole Salerno importerebbe il rinvio del provvedimento alla Commissione finanze e tesoro, che non credo sia in grado di poter ottenere dal Tesoro una risposta immediata.

Pregherai quindi l'onorevole presentatore, di trasformare il suo articolo aggiuntivo in un ordine del giorno da approvarsi a fine seduta, in modo da ottenere, con un voto della Commissione, che l'Amministrazione prenda in esame le esigenze di questa categoria, quali vengono denunciate oggi dall'onorevole Saler-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

no, rivedendo al più presto la posizione di questo personale.

TUDISCO. Non posso che essere d'accordo sull'impostazione del problema fatta dal Presidente.

Ritengo però che l'ordine del giorno debba essere di tale natura da impegnare il Ministero, nel senso di ottenere l'appoggio del Ministro qualora una proposta di legge d'iniziativa parlamentare venisse a risolvere la situazione di questo personale.

PRESIDENTE. A fine seduta formuleremo il nostro voto. La proposta di un articolo 8-bis si intende allora ritirata.

Passiamo all'articolo 9:

« Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado VI del quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo B, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non si applica il disposto del 2° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376 ».

SPOLETI, *Relatore*. Nella preoccupazione di colmare i posti vuoti, questo articolo stabilisce che non vengano richiesti termini di anzianità per le promozioni al grado VI del gruppo B del ruolo transitorio, per le quali promozioni la legge precedente richiedeva un minimo di anzianità.

Poiché è stato creato il grado VI, e le promozioni dal grado VII al VI sono avvenute recentemente, si verrebbe a creare un vuoto se non si abbassasse il limite di anzianità.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a conferire non oltre la metà dei posti di grado VIII del quadro degli ingegneri specializzati, gruppo A, che risulteranno scoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli.

Per l'ammissione al concorso suddetto oltre ai requisiti generali richiesti dalle leggi in vigore, sarà necessario non avere superato l'età di anni 45 e possedere almeno sei anni di pratica professionale o cinque anni di servizio di ruolo di gruppo A presso l'Amministrazione dello Stato in qualità di ingegnere ».

SPOLETI, *Relatore*. La stessa ragione esposta nell'articolo precedente opera in questo articolo nei riguardi del grado VIII, con la differenza, però, che qui il concorso è per titoli, e vengono stabilite determinate condizioni di ammissibilità, condizioni che rispondono alla esigenza di immettere nell'Amministrazione persone già esperte, per cui viene richiesto un aumento del limite di età, e d'altra parte viene richiesta un'anzianità di cinque anni di servizio, oppure una pratica di sei anni nell'esercizio professionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« I posti di gruppo C vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame tra il dipendente personale di ruolo e non di ruolo che alla data predetta sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.

Con le stesse norme di cui al precedente comma saranno messi a concorso i posti dei gruppi A e B, limitatamente al 25 per cento di quelli vacanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Un ottavo dei posti messi a concorso in base al primo e secondo comma del presente articolo è però riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato.

I posti riservati a norma del precedente comma, eventualmente non coperti, saranno conferiti ai concorrenti dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, risultati idonei, e secondo l'ordine di graduatoria ».

SPOLETI, *Relatore*. Questo articolo dispone che i posti di gruppo C vacanti alla data di entrata in vigore della legge, saranno messi a concorso, *una tantum*, per esame fra il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione, in possesso del prescritto titolo di studio.

Analogamente avviene per i gruppi A e B, però con la differenza che viene messo a concorso soltanto il 25 per cento dei posti vacanti, un ottavo dei quali viene attribuito al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali.

Nell'ultimo comma dell'articolo viene prospettata l'ipotesi che alcuni posti restino sco-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

perti, ed allora gli idonei saranno chiamati a coprirli.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno dell'onorevole Spoleti e l'altro dell'onorevole Tudisco.

Dò lettura dell'emendamento Spoleti:

« Dopo il primo comma, aggiungere:

« Nella prima applicazione della presente legge, sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro A del ruolo del personale di gruppo A, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'articolo 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'articolo 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto.

In conseguenza il secondo comma dell'articolo 11 verrà così modificato:

Con le stesse norme di cui al precedente comma saranno messi a concorso i posti dei gruppi A e B, limitatamente al 25 per cento di quelli che si renderanno vacanti dopo l'applicazione del presente articolo ».

SPOLETI, *Relatore*. Il mio emendamento ha lo scopo di estendere i benefici al personale delle ricevitorie.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento dell'onorevole Tudisco:

« Sostituire le parole: I posti di gruppo C, con le seguenti: I posti di gruppo A, B e C ».

TUDISCO. Noi proponiamo una nuova formulazione dell'articolo, che risponde a tutte le esigenze.

Si potrebbe integrarla con quella espressa ora dell'onorevole Spoleti.

PRESIDENTE. L'onorevole Tudisco propone di aggiungere al testo i posti di gruppo A e B, e di togliere la limitazione contenuta nel secondo comma, dove si parla del 25 per cento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Vorrei far presente che la proposta dell'onorevole Tudisco aveva già formato oggetto di una richiesta del senatore Macrelli, alla quale si era risposto favorevolmente. Si tratta di co-

loro che hanno la laurea od un diploma assimilato alla laurea.

SALERNO. Sodisfa anche all'aspettativa del personale di altri gruppi, mentre così, come formulato nel testo, si viene incontro alle aspirazioni del personale di gruppo C, e non a quelle del personale dei gruppi A e B.

Noi vorremmo che tutte le categorie ne traessero un vantaggio, eliminando in tal modo motivi di sperequazione: vorremmo, in altre parole, che il vantaggio del concorso *una tantum* fosse alla portata di tutti.

VERONESI. Debbo dichiararmi contrario a questa proposta, poiché il personale dei gruppi A e B è quello sulle cui spalle ricade una maggiore responsabilità, e pertanto occorre lasciare il posto anche a gente che venga dal di fuori, per immettere nuove energie nell'ambito dell'amministrazione.

TUDISCO. Sarei d'accordo con il collega Veronesi, se non vi fosse però un'altra constatazione da fare. Ci troviamo di fronte a una massa di impiegati dello Stato eccessiva in taluni settori: diamo, quindi, la possibilità di spremere il meglio da quelli che sono già nell'amministrazione, anche per non accrescere il passivo del bilancio statale.

Se avessimo fatto una legge di carattere permanente, avreste ragione, ma poiché si tratta di una legge contingente, noi insisteremo su questa nostra formulazione.

In via subordinata, chiederei che il limite del 25 per cento dei posti venisse portato al 75 per cento.

CARONITI. Sono d'accordo con il collega Veronesi, poiché appunto quell'eccedenza di personale, manca di qualità; si ha solo la quantità, mentre la qualità è scadente.

Sono necessari nuovi elementi, che battono alle porte. Accogliendo la proposta testé fatta, si avranno nei quadri dell'amministrazione soltanto vecchi, pressoché inutili.

Per effetto dell'ultima disposizione che favorì l'esodo volontario degli impiegati, un centinaio di bravissimi ingegneri sono andati via, e sono restati quasi del tutto elementi scadenti. È necessario pertanto rinsanguare la amministrazione con l'introduzione di buoni elementi.

Se si vuole, si può riservare il 30 per cento dei posti al personale dell'Amministrazione, ma il 70 per cento va lasciato alle nuove energie. Vi è gente di quarant'anni che attende che vengano banditi i concorsi.

DE PALMA. Mi associo all'osservazione fatta dall'onorevole Veronesi.

PETRUCCI. Si potrebbe portare il numero dei posti al 50 per cento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Questa legge ha lo scopo di riparare una ingiustizia commessa nei riguardi del personale di gruppo *C*, poiché quello dei gruppi *A* e *B* ha già avuto notevoli provvidenze. Si vuole, con questo provvedimento, riparare un torto nei riguardi del personale di gruppo *C*, che era stato trascurato, ed a questo scopo è stato proposto questo comma in suo favore.

NICOTRA MARIA. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Jervolino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 per divisione:

« I posti di gruppo ».

(È approvato).

Pongo in votazione ora l'emendamento Tundisco:

« *A* e *B* ».

(Non è approvato).

« *C* vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge, saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame tra il dipendente personale di ruolo e non di ruolo ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Spoleti:

« e delle ricevitorie ».

(È approvato).

« che alla data predetta sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito ».

(È approvato).

A questo punto vi è il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole Spoleti:

« Dopo il primo comma, aggiungere:

« Nella prima applicazione della presente legge, sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro *A* del ruolo del personale di gruppo *A*, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'articolo 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'articolo 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

« Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto ».

In conseguenza il secondo comma dell'articolo 11 verrà così modificato:

« Con le stesse norme di cui al precedente comma saranno messi a concorso i posti dei gruppi *A* e *B*, limitatamente al 25 per cento di quelli che si renderanno vacanti dopo l'applicazione del presente articolo ».

L'onorevole Spoleti ha facoltà di illustrarlo.

SPOLETI, *Relatore*. È avvenuto che, fatta una certa graduatoria, una parte dei concorrenti, pur essendo stata dichiarata idonea, non ha avuto il posto per insufficienza del numero dei posti.

Successivamente è intervenuta una disposizione di legge che rendeva necessaria la laurea al posto del diploma, ed allora questi idonei si sono trovati nell'impossibilità di ricoprire quel certo grado nei successivi concorsi, appunto perché sforniti di laurea. Si è verificata la situazione che concorrenti muniti di laurea hanno riportato, nei successivi concorsi, una votazione complessiva assai scarsa e indubbiamente inferiore a quella conseguita dagli idonei, i quali però sono inceppati dalla mancanza del titolo di studio richiesto per i concorsi successivi.

Chiedono pertanto, questi idonei, che una volta tanto si dia loro la possibilità di essere assunti con la valutazione dei concorsi già fatti e con le modalità che l'emendamento stabilisce.

In sostanza, si tratta di 6 unità.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accetto l'emendamento, trattandosi di 6 unità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spoleti:

« Nella prima applicazione della presente legge, sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro *A* del ruolo del personale di gruppo *A*, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'articolo 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie,

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

a norma dell'articolo 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 11:

« Con le stesse norme di cui al primo comma saranno messi a concorso i posti dei gruppi A e B, limitatamente al 25 per cento di quelli ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spoleti:

« che si renderanno vacanti dopo l'applicazione del presente articolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo 11:

« Un ottavo dei posti messi a concorso in base al primo e quarto comma del presente articolo è però riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato.

I posti riservati a norma del precedente comma, eventualmente non coperti, saranno conferiti ai concorrenti dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, risultati idonei, e secondo l'ordine di graduatoria ».

(Sono approvati).

L'onorevole relatore propone il seguente articolo 11-bis:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è così sostituito:

« Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a bandire, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni, per la sistemazione, nei ruoli di 2^a e 3^a categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei servizi di recapito autorizzati, salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettrici), comunque assunti, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Questo articolo 11-bis non fa altro che ripetere l'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, con l'aggiunta delle parole: « comunque assunti ».

Si riferisce alla regolamentazione delle assunzioni fatte in momenti eccezionali, senza rispettare talune formalità, assunzioni che hanno sollevato obiezioni da parte della Corte dei conti.

VERONESI. Con questa nuova formulazione, si vorrebbe prescindere dal titolo di studio.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Si tratta di personale che è stato già assunto in passato.

In realtà, è una sanatoria quella che si chiede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11-bis di cui si è data lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Caroniti, Tomba e Spoleti hanno presentato il seguente articolo 11-ter:

« Il 2° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è integrato come segue:

« Per il personale assunto prima del 1° gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'articolo 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purché in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1° gennaio 1939 ».

SPOLETI, *Relatore*. Questo emendamento vorrebbe concedere una riduzione a tre anni al personale che proviene dalle ricevitorie.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. A me sembra che si venga a creare una condizione eccessiva di favore nei riguardi dei supplenti.

SPOLETI, *Relatore*. Si tratta di una riduzione concessa soltanto al personale che ha prestato 40 anni di servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

Passiamo all'articolo 12:

« L'articolo 2 della legge 21 aprile 1949, n. 258, è integrato come segue:

« La presente legge ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ma l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformità alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge ».

SPOLETI, *Relatore*. Questo articolo contiene una innovazione nei riguardi dell'anzianità: distingue la data di entrata in vigore per quello che si riferisce all'anzianità dalla decorrenza economica dei benefici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Sono estese al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« Alle spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fa fronte con parte dei proventi dell'aumento delle tariffe postali, disposto con decreto presidenziale 5 aprile 1949, n. 111.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni al bilancio ».

A questo articolo l'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: fa fronte, sostituire: con le disponibilità dei propri bilanci derivanti da economie da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale ».

Pongo in votazione l'articolo 14 fino alle parole: « fa fronte ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Spoleti, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 14:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni al bilancio ».

(È approvato).

Passiamo ora alle tabelle:

ALLEGATO A.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA N. 1.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A.

A) Quadro del personale direttivo amministrativo

Grado		Numero dei posti
4°	Direttore generale di amministrazione	1
5°	Capi Servizio e Ispettori Generali	27
5°	Direttore Capo della Ragioneria Centrale	1
6°	Direttori provinciali di 1ª classe e assimilati	125
7°	Direttori provinciali di 2ª classe e assimilati	153
8°	Primi Ispettori e assimilati	163
9°	Ispettori e assimilati	185
10°	Vice Ispettori e assimilati	230
11°	Allievi Ispettori e assimilati	
		885

La pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo al Quadro B):

« B) Quadro degli ingegneri specializzati. — Grado IV: Ispettore generale delle telecomunicazioni, posti n. 1 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

« Grado V: Ispettori generali tecnici, posti n. 5 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

B) Quadro degli ingegneri specializzati.

Grado		Numero dei posti
4°	Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni . . .	1
5°	Ispettori generali tecnici . . .	5
6°	Ispettori superiori tecnici . . .	20
7°	Ispettori principali tecnici . . .	24
8°	Primi Ispettori tecnici . . .	25
9°	Ispettori tecnici . . .	28
10°	Vice Ispettori tecnici . . .	39
		<u>142</u>

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

TABELLA N. 2.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO B

A) Quadro normale.

Grado		Numero dei posti
6°	Primi Direttori capi ed Ispettori superiori di Ragioneria e assimilati	18
7°	Direttori capi e Ispettori capi di ragioneria e assimilati	70
8°	Direttori principali e Ispettori di ragioneria e assimilati	220
9°	Direttori di ragioneria e assimilati	400
10°	Ragionieri e assimilati	792
11°	Ragionieri aggiunti e assimilati	
		<u>1.500</u>

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

B) Quadro transitorio.

Grado		Numero dei posti
6°	Primi Direttori Capi ed Ispettori Superiori di Ragioneria e assimilati	8
7°	Direttori Capi e Ispettori Capi di ragioneria e assimilati	40
8°	Direttori principali e Ispettori di ragioneria e assimilati	350
9°	Direttori di ragioneria e assimilati	1.500
10°	Ragionieri e assimilati	882
		<u>2.780</u>

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

TABELLA N. 3.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C.

A) Quadro dei Capi di ufficio.

Grado		Numero dei posti
8°	Capi di ufficio di 1ª classe	130
9°	Capi di ufficio	470

B) Quadro del personale esecutivo.
Omissis.

C) Quadro del personale tecnico speciale.

1°) Personale delle Officine postelegrafiche.

8°	Direttori di officina principali	6
9°	Direttori di officina	40
10°	Ufficiali meccanici elettricisti di 1ª classe	80
11°	Ufficiali meccanici elettricisti di 2ª classe	84
12°	Ufficiali meccanici elettricisti di 3ª classe	90
13°	Ufficiali meccanici elettricisti di 4ª classe	100
		<u>400</u>

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Apprendisti meccanici (1).

2°) Personale delle stazioni radiotelegrafiche.

8°	Capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti principali	3
9°	Capi radiotelegrafisti e Capi radioelettricisti	10
10°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 1ª classe	25
11°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 2ª classe	25
12°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 3ª classe	22
13°	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 4ª classe	25
		<u>110</u>

(1) È consentita l'assunzione in servizio di apprendisti in misura non superiore ai posti vacanti in ruolo.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

ALLEGATO B.

PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO
PER I SERVIZI TELEFONICI

TABELLA N. 1.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A

A) Quadro del personale direttivo misto.

Grado		Numero dei posti
5°	Direttore tecnico dell'Azienda.	1
5°	Ispettori generali tecnici di zona	3
5°	Ispettore capo superiore amministrativo	1
5°	Direttore capo di ragioneria .	1
6°	Ispettori superiori amministrativi e tecnici ed assimilati (1)	16
		22
		<u>22</u>

(1) Ai funzionari di grado 6° ai quali sia stato conferito il trattamento di grado V ai sensi del decreto-legge 1° gennaio 1937, n. 1115 e regio decreto 19 luglio 1941, n. 943 e che vengano promossi a tale grado, il periodo di servizio prestato con trattamento di grado V è considerato utile agli effetti degli scatti di stipendio nel nuovo grado.

B) Quadro del personale direttivo amministrativo ed assimilato.

7°	Ispettori principali amministrativi ed assimilati . . .	14
8°	Primi ispettori amministrativi ed assimilati	16
9°	Ispettori ed assimilati	20
10°	Vice ispettori ed assimilati	21
11°	Allievi ispettori ed assimilati	
		71
		<u>71</u>

C) Quadro del personale direttivo tecnico.

7°	Ispettori principali tecnici . . .	6
8°	Primi ispettori tecnici	8
9°	Ispettori tecnici	11
10°	Vice ispettori tecnici	12
		37
		<u>37</u>

La pongo in votazione.

(È approvata).

TABELLA N. 2.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO B.

Commissari amministrativi e tecnici
ed assimilati — Capi uffici interurbani.

Grado		Numero dei posti
6°	Commissari capi superiori amministrativi e tecnici . . .	3
7°	Commissari superiori amministrativi tecnici ed assimilati	8
8°	Commissari principali amministrativi e tecnici ed assimilati — Capi uffici interurbani superiori	16
9°	Primi commissari amministrativi e tecnici ed assimilati — Capi uffici interurbani di 1ª classe	31
10°	Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati — Capi uffici interurbani di 2ª classe	54
11°	Commissari aggiunti amministrativi e tecnici ed assimilati — Capi uffici interurbani ed aggiunti	
		112
		<u>112</u>

NOTA. — Nel ruolo del personale di gruppo C di cui all'Allegato III al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, al quadro I i posti di grado VIII, IX e X sono ridotti rispettivamente a 16, 63 e 204, e dal quadro II i posti di grado IX sono ridotti a 22; tale riduzione è apportata tenuto conto del disposto delle avvertenze nn. 1 e 2 alle tabelle organiche annesse al citato decreto-legge n. 504.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Gli onorevoli Salerno, Tudisco, Mazza e Caroniti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione,

considerato che gli impiegati di 1ª e 2ª categoria, che, provenienti da concorsi per esame a posti di alunno, sostenuti anteriormente al 1° maggio 1919, erroneamente furono collocati nel gruppo C, e che ogni successivo provvedimento che ha inteso correggere tale situazione non ha impedito che tut-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

tora permanga uno stato di grave ed ingiusto disagio per questa categoria di funzionari, mentre ritiene di non poter addivenire al momento ad una radicale soluzione del problema, senza dover procedere al rinvio del disegno di legge oggi in discussione alla Commissione finanze e tesoro, con ovvio ritardo e intralcio della sistemazione della materia,

fa voti che sia presa in concreta e sollecita considerazione la sorte dei predetti funzionari, facendosi luogo alla presentazione di un adeguato provvedimento legislativo che, sia moralmente, sia economicamente, sia ai fini della pensione, renda piena e riparatrice giustizia al personale sopra indicato ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (935):

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Baldassari, Borsellino, Cara, Caroniti, Colasanto, Corona Giacomo, Cotani, De Caro Gerardo, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Farinet, Firrao, Gorini, Imperiale, Jervolino Angelo Raffaele, Marotta, Mazza, Monterisi, Nicotra Maria, Pertusio, Petrucci, Salerno, Salvatore, Spoleti, Tomba, Veronesi e Viale.

È in congedo:

Casalinuovo.

La seduta termina alle 12,50.